



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna - visto l'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed in particolare le modifiche apportate all'art. 97 c.p.p. secondo cui *“Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio Nazionale Forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.”*; - visto il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio (di seguito denominato Regolamento), approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 ed in particolare i compiti di verifica e controllo dei Consigli degli Ordini circondariali in ordine ai requisiti di iscrizione e di mantenimento nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio; - ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, incarico di natura pubblicistica, è volta a garantire la professionalità e il decoro dell'avvocato al fine della tutela del diritto di difesa; - richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi anche in sede di determinazione dei compensi professionali, alla luce di elementari quanto fondamentali principi di lealtà e di correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia con riferimento ai colleghi, sia con riguardo allo stesso Consiglio dell'Ordine; - richiamata altresì la necessità di tutelare il prestigio dell'Avvocatura e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco 2 - preso atto della necessità di adeguare i regolamenti di Codesto Consiglio in materia di difesa d'ufficio

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.



ART. 1 LISTE CIRCONDARIALI

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, in osservanza di quanto disposto all'art. 10 co. 1 lett. b) del Regolamento, istituisce due liste separate per la nomina dei difensori d'ufficio a seconda della disponibilità alla reperibilità.
2. Una prima lista, di seguito denominata "Lista Reperibilità", sarà dedicata ai difensori d'ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'elenco nazionale o successivamente, dichiarino la propria disponibilità ad essere reperibili per indagati o imputati detenuti e atti urgenti. Una seconda lista, di seguito denominata "Lista Liberi", sarà invece dedicata ai difensori d'ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'elenco nazionale o successivamente, dichiarino di rendersi disponibili ad essere nominati d'ufficio in relazioni ad indagati e imputati liberi.
3. Le liste relative ai difensori d'ufficio del Tribunale di Sorveglianza/Magistrato di Sorveglianza, del Tribunale Militare, dal momento dell'entrata in vigore del Regolamento saranno tenute dal Consiglio dell'Ordine distrettuale.

ART. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale deve essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata (segreteria@ordineavvocatiravenna.eu) al Consiglio dell'Ordine che provvederà al successivo inoltro, unitamente al parere di cui all'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta l'accoglimento o il rigetto della domanda.
2. In osservanza a quanto disposto dall'art. 29 co. 1-bis del D.lgs. 28 luglio 1989, alla domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale il Consiglio dell'Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense parere favorevole all'accoglimento solamente qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea



documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. b), si ritiene idonea la documentazione attestante la partecipazione a **dieci udienze camerali o dibattimentali** all'anno (in almeno 5 procedimenti differenti) e tra queste, a non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e a non più di tre udienze innanzi al Giudice di Pace, escluse quelle di mero rinvio.

4. Nel formulare il proprio parere al Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine tiene altresì in particolare considerazione che il richiedente non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento.

ART. 3 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica annualmente la sussistenza delle condizioni necessarie per la permanenza nell'elenco nazionale, e segnatamente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e dall'art. 5 del Regolamento: a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 l. 31 dicembre 2012 n. 247.

2. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera b), l'avvocato iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco nazionale, documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio, nell'ambito di almeno cinque differenti procedimenti penali. 3. Il Consiglio dell'Ordine trasmette la documentazione di cui al comma precedente, unitamente al parere previsto dall'art. 29, comma 1-quinques, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e relativo alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale, al Consiglio Nazionale Forense, 4 al quale spetta la decisione relativa all'eventuale cancellazione dell'iscritto.



ART. 4 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AUTOMATICA PREVISTA DALL'ART. 2 D. LGS. 30.01.2015 N. 6

1. Gli avvocati che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, risultavano già iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna sono iscritti automaticamente, ai sensi dell'art. 2 del citato D. Lgs. ed a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, nell'elenco nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione di cui al comma precedente, l'avvocato deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine, entro il 20 febbraio 2016, idonea documentazione comprovante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio, nell'ambito di almeno cinque differenti procedimenti penali.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma precedente, l'avvocato ha, altresì, la facoltà di comunicare al Consiglio dell'Ordine la propria eventuale disponibilità a rimanere iscritto, anziché ad entrambe le liste circondariali di cui all'art. 1 del presente regolamento, solamente ad una o all'altra delle stesse.

ART. 5 MODALITA' DI INOLTRO DELLE DOMANDE

1. L'avvocato deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei termini, la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:
 - autocertificazione attestante la partecipazione alle udienze, indicando il numero di RGNR del relativo procedimento penale, allegando il relativo verbale d'udienza e/o il provvedimento giurisdizionale che ha definito la fase o il grado di giudizio;
 - 2. autocertificazione attestante l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 11 L. n. 247/2012;
 - 3. Autocertificazione attestante l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

ART. 6 DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO



1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.
2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato: a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio; b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla, ed il suo impedimento dovrà essere comunicato all'autorità giudiziaria nelle forme e nei modi previsti dall'art. 30 disp. att. c.p.p.; c) nelle ipotesi di diversi e successivi difensori nominati d'ufficio nel medesimo procedimento penale, deve, qualora nominato da ultimo ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p., chiedere che si proceda alla nomina definitiva di un difensore ex art. 97, comma 1 c.p.p., attesa la necessità di tutelare compiutamente il diritto di difesa; d) non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente; e) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito; f) deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia; g) ove sia impedito a partecipare a singole attività processuali, deve incaricare un sostituto processuale; h) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti; i) deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica; j) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale.

ART. 7 DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pervenuta una segnalazione da parte degli uffici giudiziari nei confronti di un difensore d'ufficio, incarica di volta in volta un Consigliere di svolgere istruttoria, volta ad accertare le motivazioni della mancata comparizione del difensore d'ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato. Qualora un avvocato sia oggetto di tre segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria per manchevolezze non giustificate, il Consiglio dell'Ordine renderà parere negativo al Consiglio Nazionale Forense.

In ogni caso, integrando la mancata partecipazione alle udienze, e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio è stato designato, una possibile violazione dell'art. 38 del codice deontologico forense, ogni segnalazione pervenuta dall'autorità giudiziaria sarà trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina, per quanto di sua esclusiva competenza.



ART. 8 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE

- 1) La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense che delibera la immediata cancellazione.
- 3) L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di re-iscrizione, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

Ravenna, 15 settembre 2015

Il Presidente

Avv. Mauro Cellarosi